



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 75

Approvata dal Consiglio Comunale in data 17 novembre 2014

OGGETTO: TUTELA DIPENDENTI NEI CAMBI DI APPALTO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- il perdurare della crisi economica mondiale che, ormai da oltre un quinquennio, ha colpito in modo particolarmente violento l'Italia e la nostra regione sta conducendo all'esplosione di un'emergenza lavoro sempre più drammatica. In base ai dati 2013 forniti dal Ministero del Lavoro, dal 2007 al 2012 la quota di forza lavoro disoccupata è cresciuta del 4,6 per cento. In Italia oggi ci sono 2 milioni e 744mila persone disoccupate, pari a ben 1,2 milioni in più rispetto al 2007;
- le difficoltà nell'accesso all'occupazione hanno provocato anche un aumento generalizzato dei tempi di ricerca di lavoro praticamente per tutte le categorie della popolazione, mentre, per quanto riguarda gli occupati, si assiste ad una progressiva riduzione dei diritti e delle condizioni lavorative, aggravata dall'aumento di pratiche scorrette da parte del mondo imprenditoriale (delocalizzazioni selvagge, ricatti occupazionali di ogni tipo, licenziamenti discriminatori...);
- un crescente numero di occupati presenta una condizione d'instabilità e precarietà lavorativa: la stabilizzazione mancata dei contratti investe soprattutto i giovani, dal 25,7 per cento del 2008 al 20,9 per cento del 2011. In aumento la presenza di lavoratori con bassa remunerazione, il 10,5 per cento, ed in crescita è anche la percentuale di lavoratori sovra-istruiti in confronto alle attività svolte, dal 15,4 del 2004 al 21,1 per cento del 2010;

CONSIDERATO CHE

- per quanto riguarda specificamente i dipendenti delle società appaltanti di beni o servizi, si stanno verificando con sempre maggiore frequenza casi per cui, ogni qualvolta vi sia un cambio di appalto, conseguono perdite di posti di lavoro, peggioramento delle retribuzioni delle condizioni dei lavoratori, oltre al decadimento del servizio erogato agli utenti;
- la normativa prevede strumenti che, se utilizzati, possono risultare efficaci nel contrastare tale tipo di fenomeno. In particolare l'articolo 69 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.

163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) prevede condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito di gara;

- specificamente il citato articolo 69 del D.Lgs. n. 163/2006 recita che: "Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'onori. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. (...) In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari";
- in base all'articolo 82 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69) nelle gare d'appalto "Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

PRECISATO CHE

- la stessa Commissione europea ha ripetutamente sottolineato la necessità di promuovere appalti pubblici socialmente responsabili. In particolare la Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità ha espresso la considerazione per cui il fine di tutelare i lavoratori negli appalti può costituire un interesse di carattere generale legittimamente perseguibile dagli Stati membri dell' UE;
- l'introduzione nei Bandi e nei Capitolati d'appalto di dette clausole sociali, in quanto ispirate alla promozione ed alla valorizzazione di esigenze sociali si realizza con sempre maggiore frequenza, come testimonia anche l'aumento delle istanze di parere avanzate all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture riguardo alla conformità di tali clausole rispetto ai principi del Trattato CE, in quanto non discriminatorie o limitative della libera concorrenza;

RITENUTO

che in attuazione delle norme regionali in materia di lavoro ed in particolare della Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) per quanto concerne le finalità di incentivo alla responsabilità sociale da parte delle imprese e di tutela e miglioramento della qualità della vita lavorativa sia necessario promuovere, nelle procedure di appalto relative alle società fornitrici della Città ed alle società da essa partecipate, l'adozione di clausole volte a garantire ai dipendenti di tali società il mantenimento del trattamento economico e delle condizioni di lavoro dei dipendenti quando subentri una nuova appaltatrice per un determinato servizio;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Comunale:

- ad individuare tutti gli strumenti più idonei a garantire piena ed immediata applicazione nella nostra regione al dettato dell'articolo 82, comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006;
 - ad adottare con la massima urgenza tutti gli atti necessari al fine di assicurare che, nell'iter relativo alle gare di appalto, ai dipendenti delle società fornitrici della Città e delle società da essa partecipate, in caso di cambio dell'appaltatore a parità di modalità di svolgimento delle mansioni sia garantito il mantenimento dello stesso trattamento economico, indipendentemente dalla tipologia di contratto collettivo applicato dalla società subentrante.
-